



20489/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 26/03/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. UMBERTO GIORDANO
- Dott. ADET TONI NOVIK
- Dott. ANGELA TARDIO
- Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
- Dott. ALESSANDRO CENTONZE

- Presidente - SENTENZA N. 871/2015-
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 31444/2014
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PACE MARIA ANGELA N. IL 02/08/1972

avverso il decreto n. 65/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 31/01/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott.

Roberto Acciari P. Finisera
il quale ha detto dichiararsi in inammissibile
del ricorso

Udit i difensor Avv.;

La Corte, ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con decreto pronunciato il 31 gennaio 2014 la Corte di appello di Palermo, in funzione di giudice delle misure di prevenzione, appellanti Errera Vito Celestino, Errera Maurizio Vincenzo e Pace Maria Angela, confermava il decreto con il quale il Tribunale di Trapani, il 13 luglio 2011, aveva applicato, in danno di Errera Vito Celestino, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per anni due e mesi sei, ed in danno di Errera Maurizio Vincenzo, la confisca dei seguenti beni intestati alla moglie Pace Maria Angela: quote della Edilasfalti s.r.l., un appezzamento di terreno di mq. 1160 posto in agro di Marsal, quote di una multiproprietà sita in Parigi, nonché dei ulteriori quote della s.r.l. Edilasfalti intestate a Giacalone Paola. Con lo stesso provvedimento il giudice di rima istanza aveva stralciato gli atti relativi alla confisca per equivalente in danno di Errera Vito Celestino proposta in corso di causa dal P.M..

A sostegno del provvedimento la corte territoriale richiamava, innanzitutto, le ragioni esposte dal tribunale in ordine alla pericolosità qualificata del proposto ed in ordine al quadro di interessi nei quali agivano gli Errera per controllare, con le loro società e secondo direttive dei capi clan locali, il mercato di calcestruzzi nell'area della città di Marsala; per quanto riguarda invece la misura di prevenzione reale, rammentava il tribunale che le quote societarie risultavano intestate alla moglie ed alla suocera di Errera Maurizio Vincenzo, sottoposto anch'egli alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, e che i beni confiscati ubbidivano al requisito della sproporzione come da tabella riepilogativa relativa al raffronto tra i redditi del proposto e della moglie negli anni dal 1996 al 2009 ed il valore degli acquisti e degli investimenti eseguiti in tale arco temporale. Su tale punto rilevava ancora il giudice di prima istanza che le risorse economiche a disposizione del proposto, di notevole entità a partire dal 1998, erano frutto di condotte estorsive per le quali era stato condannato e degli utili ricavati dalle imprese di natura mafiosa gestite dal proposto stesso; quanto ai redditi percepiti dalla moglie Pace Maria Angela, derivanti da indennità di disoccupazione e lavoro dipendente, gli stessi, per il loro importo, erano stati utilizzati per le necessità quotidiane del nucleo familiare.

1.2 Sull'appello quindi proposto da parte dei due fratelli Errera e da parte di Pace Maria Angela, la corte territoriale confermava le



misura di prevenzione a carico di Errera Vito Celestino (non ricorrente per cassazione), e quella patrimoniale in danno di Eerrera Maurizio Vincenzo ed in danno della moglie, interveniente, Pace Maria Angela.

A tale ultimo proposito, l'unico di interesse ai fini dell'attuale giudizio di legittimità, la corte di merito osservava: non è fondata l'eccezione processuale degli appellanti per i quali in prime cure sarebbe stato violato il principio del contraddittorio per la mancata correlazione tra la contestazione di prevenzione ed il provvedimento adottato, giacchè la prima faceva riferimento ad una confisca per equivalente, mentre il secondo ha applicato la confisca fondata sulla sproporzione di cui all'art. 2-ter co. 3 l. 575/1965; tanto perché la tipologia applicata era espressamente richiamata nei decreti di sequestro coevi alla confisca; quanto ai beni intestati a Pace Angela Maria per i quali la difesa rileva l'acquisto con risorse personali della medesima e, soprattutto, l'acquisto risalente ad oltre il biennio dalla proposta, tale limite temporale non è affatto previsto per il coniuge e per i figli del proposto, ma per altre categorie di negozi e di persone; per il coniuge risulta pertanto pienamente operante la presunzione di disponibilità in capo al marito dei beni alla stessa intestati ai sensi dell'art. 2-bis l. 575/1965 come modificato dal d.l. 92/2010, presunzione vieppiù avvalorata dalla mancanza di redditi adeguati; sia nel 2002 che nel 2005 anni in cui si verificarono, rispettivamente, gli acquisti del terreno e della multiproprietà parigina, la Pace non risultava avere percepito redditi sufficienti (nulla del 2002 e nel quinquennio precedente, euro 4.031 nel 2005 e redditi modesti negli anni precedenti); medesima oggettiva sproporzione è rilevabile in relazione all'acquisizione delle quote societarie.

2. Ricorre per cassazione avverso detto decreto Pace Maria Angela, assistita dal difensore di fiducia munito di procura speciale, il quale nel suo interesse sviluppa un unico ed articolato motivo di impugnazione, con il quale denuncia, ai sensi dell'art. 606 lett. c), violazione degli artt. 2.bis e 2-ter l. 575/1965, degli artt. 6 e 7 CEDU e del protocollo n. 1 art. 1 CEDU, in particolare osservando: il decreto impugnato viola il principio di irretroattività di cui all'art. 25 Cost. in relazione all'art. 2 c.p. e 7 CEDU per la c.d. confisca per equivalente, da un lato e lo stesso art. 2-ter L. 575/65 in ordine alla supposta sproporzione del valore dei beni confiscati rispetto ai legittimi redditi della ricorrente; quanto alla prima violazione, va rilevata la natura essenzialmente sanzionatoria della confisca per equivalente giacchè con essa si colpiscono beni patrimoniali diversi



da quelli astrattamente confiscabili e per definizione leciti; siffatta natura ne impedisce l'applicazione in violazione del principio di retroattività delle misure di sicurezza sancito dall'art. 200 c.p. secondo l'insegnamento del giudice di legittimità e della stessa Corte di Giustizia; non poteva pertanto farsi luogo allo strumento in discussione, ai sensi dell'art. 2.ter, l. 575/65 co. 10, introdotto dalla novella del 2008, giacchè i fatti oggetto della misura di prevenzione riguardano periodi antecedenti la riforma al pari della stessa proposta di prevenzione; quanto, invece, alla sproporzione tra il valore dei beni confiscati ed i redditi della ricorrente, va ribadita la doglianza difensiva relativa ai limiti temporali della presunzione di fittizi età degli atti negoziali aventi ad oggetto trasferimenti effettuati nei due anni precedenti la proposta; essa, pur in presenza di precedenti giurisprudenziali contrari, trova ora conferma sia nella modifica novella del 2008 (art. 10 co. 1 lett. d), sia nella Decisione quadro 2006/212/GAI del Consiglio dell'Unione Europea che ha delimitato i poteri di confisca dei singoli Stati; ai sensi dell'art. 3 par. 2 lett. c) della Decisione quadro richiamata, il principio della sproporzione ai fini della confisca è lecito soltanto quando il Giudice sia in grado di trarre la piena convinzione che i beni siano il provento di attività criminose della persona condannata, si qui la conclusione che la sproporzione è soltanto uno dei requisiti, giacchè sempre necessario l'accertamento della derivazione illecita; la decisione quadro è vincolante per gli Stati membri e per l'interprete nazionale; il decreto impugnato è pertanto illegittimo, posto che ha limitato a disamina al solo requisito della sproporzione, del tutto omettendo di esporre le evidenze della derivazione illecita di essi; a parte ciò la valutazione della sproporzione si appalesa oggettivamente irragionevole se posto in relazione al valore dei beni interessati dal provvedimento ablatorio, un terreno acquistato nel 2002 per euro 800,00 ed una multiproprietà acquistata nel 2005 per circa 10.000,00 euro a fronte d un reddito dell'interessata per il periodo di pertinenza pari ad euro 38.000,00, che, del tutto apoditticamente sono stati ritenuti dai giudicanti destinati ai bisogni familiari, ai quali nessun contributo possono aver dato i redditi del marito solo perché di provenienza illecita.

3. Con argomentata requisitoria scritta il P.G. in sede ha concluso per la inammissibilità del ricorso

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1 Del tutto privo di interesse è la eccezione relativa al principio di irretroattività di cui all'art. 25 della Cost. ed alla sua applicazione



alla confisca per equivalente, giacchè lo strumento utilizzato nella fattispecie come misura di prevenzione patrimoniale è la confisca ai sensi dell'art. 2-ter co. 3 l. 575/65. Va peraltro annotato che la Corte, nella sua più autorevole composizione, SS.UU. 26 giugno 2014 ha stabilito il principio che la confisca antimafia ha natura di misura di sicurezza in quanto tale sottratta alle regole in materia di pena, al pari, peraltro, della la misura di prevenzione, la quale ha funzione e natura ben distinte rispetto a quelle della sanzione penale, di guisa che anche per essa non valgono i principi innanzi richiamati(in tal senso Sez, VI, 32715/2014).

3.2 In riferimento poi alla dedotta violazione della decisione quadro 2005/212/GAI, osserva la corte che di essa la difesa ha dato una lettura del tutto travisandone il reale contenuto e, soprattutto, le finalità ispiratrici, per nulla riduttive della possibilità di operare la confisca di prevenzione ai soli beni compendio di attività delittuosa e non anche sui beni intestati al coniuge del proposto. Sul punto, come opportunamente argomentato dal P.G. in sede, appare utile richiamare Cass., sez. II, n. 11956/2014, la quale ha precisato che lo scopo della decisione quadro citata non è stato affatto quello di restringere i limiti di ammissibilità della confisca (non era infatti in discussione alcun abuso degli stati membri nell'applicazione dello strumento) ma è stato, al contrario, quello di imporre una disciplina minima uniforme della repressione di reati di particolare allarme sociale e nocività economica, mediante misure di carattere patrimoniale, spesso più efficaci della stessa sanzione penale. Un intervento quindi estensivo e niente affatto limitativo del regime nazionale.

3.3 Quanto, infine, alla corretta applicazione del regime vigente, la corte territoriale ha dato ampiamento conto della pericolosità qualificata del marito della ricorrente, per le condanna riportate, per l'accertata derivazione illecita dei suoi guadagni, per la sua sottoposizione alla misura di prevenzione personale, per poi evidenziare l'assenza di adeguati mezzi economici da parte della moglie, anch'essi partitamente evidenziati anno per anno, per qualsivoglia investimento.

Al compendio motivazionale diffuso e logico del provvedimento impugnato, la difesa ricorrente ha opposto valutazioni tipicamente di merito ed alternative a quelle coerentemente sviluppate dalla corte distrettuale, inammissibili pertanto per siffatta loro natura giuridica ed in quanto comunque debordati rispetto a quanto censurabile per cassazione nella materia.



4. Il ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa per le ammende che il Collegio fissa, in via equitativa in euro 1000,00.

P. T. M.

la Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 1000,00~~00~~ in favore della Cassa per le ammende.

Roma, addì 26 marzo 2015

Il cons. est.

Il Presidente

